

OIC: IN PUBBLICAZIONE DOCUMENTO INTERPRETATIVO SU RIVALUTAZIONE E RIALLINEAMENTO E LE MODIFICHE AI PRINCIPI NAZIONALI PER RECEPIMENTO DIRETTIVA CONTABILE UE

Comunicato stampa

L'Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato oggi il documento interpretativo n. 10 (“Aspetti contabili delle norme fiscali introdotte in tema di rivalutazione e riallineamento”) e gli emendamenti ai principi contabili nazionali approvati dal Consiglio di Gestione, resi necessari dal completo recepimento della direttiva contabile europea n. 34/2013.

Il Documento Interpretativo n.10 disciplina gli effetti contabili delle modifiche intervenute in materia di rivalutazione e riallineamento per effetto delle norme introdotte con l'art. 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (“Legge di bilancio 2022”). L'OIC ha completato la valutazione degli effetti contabili delle norme in oggetto fornendo le proprie indicazioni sia nel caso una società concordi di estendere a 50 anni il periodo di ammortamento fiscale delle immobilizzazioni immateriali, sia nel caso eserciti la facoltà di mantenere a 18 anni il periodo di ammortamento fiscale versando un'imposta sostitutiva integrativa e sia nel caso di revoca dell'affrancamento fiscale operato ai sensi della Legge di rivalutazione 2020.

In particolare, nella versione finale del Documento Interpretativo n. 10, è stato specificato che qualora le società, entro la data di approvazione del bilancio, decidono di avvalersi della facoltà di revoca dell'affrancamento fiscale e anche della revoca civilistica dovranno:

- a) eliminare dall'attivo dello stato patrimoniale il maggior valore attribuito ai beni a fronte della rivalutazione effettuata nell'esercizio precedente in contropartita al Patrimonio Netto. Gli ammortamenti dell'esercizio saranno calcolati sul valore del bene rideterminato ovvero al netto del citato maggior valore;
- b) iscrivere un credito tributario a fronte del diritto di rimborso o compensazione dell'imposta sostitutiva già versata in contropartita al Patrimonio Netto.

Gli emendamenti ai principi contabili nazionali conseguenti al completo recepimento della direttiva contabile europea n. 34/2013 prevedono, tra l'altro, che gli enti di investimento e le imprese di partecipazione finanziaria non hanno più la facoltà di avvalersi delle agevolazioni previste per le microimprese. Pertanto la disciplina contabile dei derivati prevista dall'articolo 2426, comma 1, numero 11-*bis*, del codice civile e declinata nell'OIC 32 si applica anche a tali imprese.

Roma 4 maggio 2022